



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CONTROLLO RENDICONTUALE E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI FORMATIVI - RENDICONTATI MEDIANTE CONSUNTIVO DI GESTIONE – ASSE 2 OCCUPABILITA' – AZIONI 2E.11, 2E.12 E 2E.14 DEL PROGRAMMA OPERATIVO OB. 2 FONDO SOCIALE EUROPEO – A SUPPORTO TECNICO DELL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

- Art. 1 Oggetto dell'appalto.
- Art. 2 Contenuti tecnici delle funzioni appaltate e prodotti richiesti.
- Art. 3 Condizioni di espletamento dell'attività.
- Art. 4 Parametri di costo.
- Art. 5 Norme che regolano il confronto concorrenziale.
- Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.
- Art. 7 Osservanza di leggi, decreti e regolamenti.
- Art. 8 Durata del contratto.
- Art. 9 Proprietà dei prodotti.
- Art. 10 Riservatezza e trattamento dei dati.
- Art. 11 Pagamenti.
- Art. 12 Validità dell'offerta.
- Art. 13 Responsabilità ed obblighi.
- Art. 14 Spese contrattuali.
- Art. 15 Controversie Giudiziarie.
- Art. 16 Invariabilità dei prezzi.
- Art. 17 Penali.
- Art. 18 Risoluzione del contratto.

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA.

Servizi di "CONTROLLO RENDICONTUALE E FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI FORMATIVI - RENDICONTATI MEDIANTE CONSUNTIVO DI GESTIONE – ASSE 2 OCCUPABILITA' – AZIONI 2E.11, 2E.12 E 2E.14 DEL PROGRAMMA OPERATIVO OB. 2 FONDO SOCIALE EUROPEO " a supporto tecnico dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo del Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale della Provincia autonoma di Trento".

Gli interventi in relazione ai quali la Società appaltatrice eseguirà le attività di supporto tecnico rendicontuale e finanziario, sono quelli riguardanti le attività formative affidate in gestione ai sensi del capo II sezione I del Regolamento di cui al DPP n. 18-125/Leg del 9 maggio 2008 e specificatamente:

- verifica e controllo di **300 consuntivi di gestione** delle attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e riferibili all'Asse 2 "Occupabilità" – Azioni 2E.11, 2E.12, e 2E.14 "*azioni straordinarie anticrisi*" - realizzate da Enti Gestori Accreditati.

Budget previsto:

L'Amministrazione appaltante per le attività di verifica di **300 rendiconti** presentati da Enti Gestori di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, intende mettere a disposizione un budget di Euro 204.000,00 onnicomprensivi (di cui IVA Euro 34.000,00).

L'attività lavorativa dell'appaltatore verrà esperita in assenza di quella del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, sono pari a zero.

ART. 2 CONTENUTI TECNICI DELLE FUNZIONI APPALTATE E PRODOTTI RICHIESTI.

Le attività di supporto tecnico rendicontuale e finanziario oggetto del contratto d'appalto consistono:

- a) nel controllo della documentazione trasmessa dai Soggetti gestori in sede di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei corsi di formazione professionale – di cui all'art. 22 del D.P.P. n. 18-125/Leg 9 maggio 2008;
- b) nel controllo della corretta tenuta dei registri di corso e delle presenze degli allievi e dei docenti (presso la sede del Soggetto gestore);
- c) nel controllo del rispetto delle direttive provinciali;
- d) nel controllo sui titoli che comprovano le spese sostenute (presso la sede del Soggetto gestore);
- e) nella determinazione dell'importo complessivo ammissibile a rendiconto, del rispetto della proporzione tra spese dirette e indirette (percentuale dichiarata in sede di presentazione dell'ipotesi progettuale);
- f) nel controllo del rispetto dei criteri di imputazione di cui all'art. 25, del già citato Regolamento approvato con D.P.P. n.18-125/Leg 9 maggio 2008;
- g) nell'elaborazione di una relazione finale della verifica (verbale di verifica);
- h) imputazione a sistema informativo delle risultanze dell'attività di verifica rendicontuale;
- h) nel rilascio dell'attestazione di cui all'art. 42, comma 3, del Regolamento di Contabilità approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 18-48/Leg 29 settembre 2005.

Tutte le attività sopraindicate devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, dei citati Regolamenti provinciali e delle Direttive di Gestione emanate dalla Provincia. In particolare nell'espletamento del servizio dovrà essere verificato il rispetto di quanto stabilito specificatamente per le attività anticrisi, in particolare:

- nella SEZIONE DELLE AZIONI STRAORDINARIE ANTICRISI A COFINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO - approvato con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 454 di data 6 marzo 2009 e s.m.i.;
- nei CRITERI E MODALITA' D'ATTUAZIONE delle azioni straordinarie anticrisi - approvato con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1173 di data 15 maggio 2009;

- nei CRITERI E MODALITA' D'ATTUAZIONE delle azioni straordinarie anticrisi - approvato con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 423 di data 5 marzo 2010.

Le attività di controllo richieste alla Società Appaltatrice, e svolte presso la sede del Soggetto Gestore delle attività formative, sono le seguenti:

- A.1) controllo di tutta la documentazione di rendicontazione di cui all'art. 22, del Regolamento approvato con D.P.P. n. 18-125/Leg 9 maggio 2008;
- A.2) controllo che la data di completamento del progetto sia conforme alle indicazioni della Provincia e che, in caso di dilazione dei termini, sia stata ottenuta la specifica autorizzazione provinciale, accertando il rispetto dei nuovi termini previsti;
- A.3) controllo del rispetto dei parametri e soglie di costo individuati dai criteri provinciali e dal contratto in essere con l'Ente terzo;
- A.4) controllo degli scostamenti fra il rendiconto delle spese e il preventivo finanziario;
- A.5) riscontro mediante i registri di corso delle ore di presenza degli allievi e docenti con i riepiloghi presentati dal Soggetto gestore;
- A.6) esame integrale della documentazione di spesa in originale (fatture, note, ricevute, bollettini di c/c postale, contratti e lettere di incarico, fogli paga, titoli di viaggio di servizi pubblici, bonifici, estratti conto bancari, ecc.), ai fini del controllo della effettività della spesa;
- A.7) per i documenti di spesa che riguardano l'acquisto o la predisposizione di materiali didattici, riscontro con copia del materiale stesso;
- A.8) l'esame delle singole spese ha per oggetto la regolarità formale del documento, l'inerenza diretta o indiretta della spesa all'intervento sul quale è imputata, la sua riconoscibilità secondo la normativa comunitaria, nazionale e provinciale applicabile, il suo effettivo sostenimento entro il periodo previsto nel provvedimento di approvazione del finanziamento;
- A.9) verifica del rispetto della proporzione tra costi diretti e costi indiretti così come presentata in sede di deposito dell'ipotesi progettuale;
- A.10) i documenti originali visionati, esclusi quelli inerenti costi indiretti di funzionamento, debbono essere contrassegnati con un timbro che individui le quote di spesa imputate.

A fronte delle attività appaltate, la Provincia mantiene la piena titolarità e responsabilità per le seguenti attività:

- a. ricevimento dai Soggetti gestori del rendiconto di cui all'art. 22 comma 2 del Regolamento approvato con il già citato D.P.P. n.18-125/Leg 9 maggio 2008;
- b. coordinamento dell'organizzazione delle verifiche presso la sede dei Soggetti Gestori;
- c. approvazione delle verifiche;
- d. gestione del contenzioso sulle verifiche;
- e. liquidazione e pagamento dei saldi dei finanziamenti riconosciuti a rendiconto e recupero di somme liquidate in eccedenza a titolo di acconto;
- f. front office di consulenza agli Enti gestori.

La Ditta aggiudicatrice dovrà far riferimento alla Struttura competente in materia di Fondo Sociale Europeo per ogni problema interpretativo delle norme vigenti. Qualora si verificano casi di mancanza di documentazione di costi, la stessa dovrà acquisire direttamente, entro 20 giorni dalla data di comunicazione all'Organismo Gestore, la documentazione di spesa da parte dello stesso. Nel caso in cui risultino inammissibili costi specifici, dovrà inoltre acquisire le controdeduzioni da parte dell'Organismo medesimo.

L'Aggiudicatario dovrà consegnare all'Amministrazione provinciale la seguente documentazione:

- per ogni intervento formativo:
 1. un verbale di verifica sottoscritto dagli esperti incaricati del controllo e dai rappresentanti del Soggetto Gestore presenti alla verifica, che dovrà contenere l'importo massimo ammissibile, un dettaglio delle eventuali spese stralciate con la relativa motivazione, nonché l'esito di tutti i singoli controlli elementari eseguiti;
 2. l'attestazione di cui all'art. 42, comma 3 del citato Regolamento di Contabilità n.18-48/Leg. 29 settembre 2005;
- bi-mestralmente un rapporto sull'attività svolta, con elencazione delle verifiche concluse sui singoli progetti, questi rapporti costituiscono la base per gli stati d'avanzamento bimestrali di cui al successivo art. 11 (pagamenti).

Inoltre il soggetto affidatario nello svolgimento del servizio dovrà tener conto:

- della possibilità di variazione delle attività in relazione all'emergere di situazioni problematiche o condizioni per le quali, in accordo con il committente, si rilevi una priorità rispetto a quelle previste;
- dell'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovessero essere affidate nel corso dell'esecuzione del presente contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto secondo quanto previsto dall'art.29 della L.P.23/90.

L'espletamento del servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico dell'aggiudicatario con i referenti della Provincia autonoma di Trento responsabili dell'attuazione e rendicontazione delle attività formative a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

ART. 3 CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ.

Le verifiche presso le sedi dei Soggetti gestori debbono essere svolte con la compresenza di almeno 2 (due) incaricati della Ditta assuntrice.

L'attività oggetto di gara deve essere svolta da team composti di esperti di contabilità sia pubblica che privata, senior e junior, con adeguato titolo di studio ed esperienza professionale in campo economico e finanziario, conoscenza dello specifico settore della formazione professionale, e coadiuvati, se necessario, da esperti finanziari e fiscali.

Nella proposta progettuale presentata, l'Offerente, **a pena di esclusione**, dovrà indicare la composizione del gruppo di lavoro messo a disposizione e le relative competenze professionali.

Per ogni risorsa facente parte del gruppo di lavoro dovrà essere fornito un breve curriculum vitae sottoscritto in originale dall'interessato, **i curricula non sottoscritti in originale non saranno tenuti in considerazione.**

La fotocopiatura dei fascicoli gestionali conservati presso l'Organismo Intermedio Agenzia del Lavoro è a carico del soggetto aggiudicatario, il materiale originale non potrà essere spostato dalla sede dell'Organismo Intermedio Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento.

Le verifiche rendicontuali presso i Soggetti gestori debbono essere messe in atto entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione della documentazione (rendiconti e fascicolo gestionale) da parte del Servizio provinciale competente

(sono esclusi dal conteggio i giorni di mora per l'acquisizione di documentazione mancante o pareri richiesti all'Amministrazione provinciale).
In caso di concentrazione in un ristretto arco temporale dell'arrivo di documenti riguardanti un numero di verifiche tali da rendere impossibile, con l'organizzazione ordinaria messa in campo dalla Ditta assuntrice, far fronte alle verifiche nei tempi di cui sopra, dovrà essere concordato con il Servizio provinciale competente un calendario di verifiche che consenta comunque la conclusione dell'attività entro il 31 marzo 2012.

Tutte le attività che faranno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini concordati di volta in volta, e per iscritto, con gli uffici provinciali competenti nel rispetto dei vincoli descritti nel precedente art.2.
L'impresa appaltatrice deve espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto di appalto.

Luogo principale di prestazione del servizio è il territorio della Provincia Autonoma di Trento, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi.

Le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010

ART. 4 PARAMETRI DI COSTO.

I costi vanno commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alla professionalità richiesta nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali.

ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONFRONTO CONCORRENZIALE.

L'appalto verrà regolato dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla Legge Provinciale 23/90

“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m.i.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato d'appalto;
 - il bando e l'invito;
 - l'offerta della Ditta assuntrice corredata di tutta la documentazione indicata negli atti di gara.
-

ART. 7 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI.

La Ditta assuntrice ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato-programma ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici lavori e che abbiano comunque applicabilità con il servizio di cui trattasi. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico della Ditta assuntrice quindi comprese nel prezzo dell'appalto, come risulta dall'offerta della Ditta aggiudicatrice.

Inoltre, la Società assuntrice, nell'espletamento del servizio si impegna a servirsi di personale esperto e qualificato. La società appaltante dovrà rispettare i minimi del C.C.N.L. di categoria (dipendenti studi professionali - CONSILP) per il personale impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO.

Il Servizio verrà affidato con decorrenza dalla stipula del contratto e la durata della prestazione dovrà concludersi entro il 31 marzo 2012.

ART. 9 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.

Tutti i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento.

ART. 10 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati. La Ditta aggiudicatrice dovrà presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati.

ART. 11 PAGAMENTI.

I pagamenti saranno effettuati, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, come segue:

- una o più quote per un importo che copra il 85% del costo complessivo dell'affidamento, sulla base di stati di avanzamento bimestrali delle attività svolte;
- il saldo del 15% al termine delle attività previste sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate.

L'importo del contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate.

ART. 12 VALIDITÀ DELL'OFFERTA.

L'offerta è valida per almeno 120 giorni naturali consecutivi a datare dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta della presente gara.

ART. 13 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI.

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il soggetto aggiudicatario qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si trovi a verificare rendiconti di spesa di attività finanziate attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dei Programmi Operativi della Provincia Autonoma di Trento Annualità 2000-2006 e Annualità 2007-2013, realizzati da propri clienti ovvero anche in partenariato, da soggetti appartenenti a network nazionali o internazionale del soggetto aggiudicatario, ancorché si tratti di soggetti giuridicamente e finanziariamente distinti dall'Aggiudicatario, **si impegna a segnalarlo immediatamente all'Amministrazione provinciale**. La verifica e la certificazione di tali documenti non potrà essere effettuata dall'aggiudicatario.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI.

Le eventuali spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

ART. 15 CONTROVERSIE GIUDIZIARIE.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa

sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

ART. 16 INVARIABILITÀ DEI PREZZI.

L'offerta presentata, alle condizioni tutte del presente contratto, si intende accettata dalla ditta appaltatrice, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi.

ART. 17 PENALI.

Il mancato rispetto dei tempi concordati con l'Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle singole attività comporta il pagamento di una penale di importo corrispondente al 10% dell'ammontare totale per ogni prodotto e/o servizio non fornito nei tempi e nei modi richiesti.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ex art. 1453 C.C. e ai sensi dell'art. 27 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.i., nel caso di grave inadempimento, qualora:

- a) accerti che l'Impresa non esegua i servizi conformemente a quanto contenuto negli artt. del presente Capitolato e in difformità da quanto stabilito nel Bando di Gara e nell'Avviso, e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della relativa penale, per più di due volte;
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- c) accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso del soggetto appaltatore riguardante la Provincia Autonoma di Trento e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito

nel D.Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto qualora l'Aggiudicatario non ottemperi alle disposizioni contenute nell'art. 3 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*" della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme del codice civile in materia.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale 23/1990 per quanto applicabili.
